

Causa C-579/21**Domanda di pronuncia pregiudiziale****Data di deposito:**

22 settembre 2021

Giudice del rinvio:

Itä-Suomen hallinto-oikeus (Finlandia)

Data della domanda pregiudiziale:

21 settembre 2021

Ricorrente:

J. M.

Altri intervenienti:

Sostituto Garante per il trattamento dei dati personali

Pankki S

**ITÄ-SUOMEN HALLINTO-
OIKEUS****DECISIONE
INTERLOCUTORIA****(omissis)**

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

**OGGETTO DEL
PROCEDIMENTO**

Domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)

Ricorrente

J. M.

Altri intervenientiSostituto Garante per il trattamento dei dati personali
Pankki S**Decisione
impugnata**

Decisione del Sostituto Garante per il trattamento dei dati personali del 4 agosto 2020 (omissis)

Oggetto del procedimento principale e fatti rilevanti ai fini dell'emananda sentenza

- 1 Nell'ambito del procedimento pendente dinanzi all'Itä-Suomen hallinto-oikeus (Tribunale amministrativo della Finlandia orientale) occorre stabilire come si debbano interpretare gli articoli 4, punto 1, e 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
- 2 Il procedimento principale verte sull'interpretazione della nozione di «dati personali» e sul diritto di accesso dell'interessato ai dati personali raccolti che lo riguardano. J. M., che ha promosso l'azione dinanzi all'Itä-Suomen hallinto-oikeus, era impiegato presso la Pankki S (in prosieguo: la «banca»). Inoltre J. M. era cliente della banca. Secondo quanto riferito da J. M., nel 2014 egli veniva a conoscenza del fatto che i suoi dati di cliente erano stati sottoposti a verifica nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 dicembre 2013, durante il quale egli lavorava presso la banca. J. M. sospetta che i motivi della verifica dei suoi dati non fossero pienamente legittimi. Con lettera del 29 maggio 2018 egli chiedeva alla banca di rilasciargli informazioni sull'identità delle persone che avevano effettuato il trattamento nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 dicembre 2013, nonché sulle finalità del trattamento dei suoi dati personali in qualità di cliente. Nel frattempo J. M. veniva licenziato dalla banca. Il ricorrente ha motivato la sua richiesta di informazioni con il fatto di voler chiarire i motivi del licenziamento.
- 3 Nella risposta a J. M. del 30 agosto 2018, la banca, in qualità di titolare del trattamento, si rifiutava di fornire informazioni sul nominativo degli impiegati che avevano effettuato il trattamento dei suoi dati. Secondo la banca, il diritto di accesso ai propri dati di cui all'articolo 15 del regolamento generale sulla protezione dei dati non si applica alle registrazioni nel sistema di elaborazione dati della banca. Le informazioni richieste costituirebbero dati personali dell'impiegato che ha effettuato il trattamento, e non del cliente. Nella sua risposta a J. M. la banca, in qualità di titolare del trattamento, comunicava di fornire ulteriori dettagli sulle registrazioni al fine di dissipare ogni malinteso. A seguito di tali precisazioni, nel 2014 il servizio di controllo interno della banca aveva verificato il trattamento dei dati di J. M. in qualità di cliente nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 dicembre 2013. Il servizio di controllo interno sarebbe pervenuto alla conclusione che nel periodo indicato quattro dipendenti della banca avevano trattato i dati di J. M. e che tale trattamento era in relazione al trattamento dei dati personali di un altro cliente della banca con cui J. M. avrebbe avuto un legame quando espletava la pratica. Dai dati dell'altro cliente sarebbe emerso che un soggetto di nome J. M. aveva un rapporto di obbligazione nei suoi confronti quale debitore. Poiché, nello stesso periodo, all'interno della banca, J. M. era anche il gestore responsabile per tale cliente, la banca doveva chiarire se il debitore in questione fosse J. M. e se pertanto sussistesse un eventuale conflitto di

interessi illegittimo. Secondo la banca, per chiarire il caso occorre procedere al trattamento dei dati personali di J. M. e tutti gli impiegati della banca coinvolti in tale trattamento hanno rilasciato al servizio di controllo interno un rapporto sui motivi del trattamento. Inoltre la banca dichiarava che J. M. non era sospettato di condotte illecite in relazione al trattamento di dati personali effettuato nel 2013 presso la banca.

- 4 J. M. sottoponeva il caso all'autorità di controllo nazionale, ossia all'ufficio del Garante per il trattamento dei dati personali, chiedendo a quest'ultimo di dare istruzioni alla banca affinché comunicasse le informazioni richieste. Secondo J. M., chiunque ha diritto di accesso a pratiche e informazioni che lo riguardano. Le informazioni sul trattamento dei dati relativi a clienti non sarebbero direttamente date personali di un soggetto, ma avrebbero un rapporto diretto con il corretto trattamento di dati personali e la protezione degli stessi. Se una persona non avesse diritto di ricevere le relative informazioni, di fatto l'interessato non avrebbe modo di controllare se i dati in questione siano stati trattati correttamente.
- 5 Con decisione del 4 agosto 2020 (omissis), il Sostituto Garante per il trattamento dei dati personali respingeva la domanda di J. M. di accesso alle informazioni richieste alla banca. Di conseguenza il Sostituto Garante per il trattamento dei dati personali non impartiva alla banca, quale titolare del trattamento, alcuna istruzione ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera c), del regolamento generale sulla protezione dei dati affinché aderisse alla domanda di J. M. di esercitare i diritti spettantigli in forza del regolamento. Nella sua decisione il Sostituto Garante per il trattamento dei dati personali constatava che le richieste di J. M. rappresentavano in realtà una domanda di accesso a dati sulle registrazioni degli utenti. In tale decisione il Sostituto Garante per il trattamento dei dati personali rimandava alla prassi decisionale da esso seguita fino a quel momento, secondo cui i dati sulle registrazioni degli utenti non costituiscono dati riguardanti i clienti stessi, bensì dati riguardanti i lavoratori che hanno trattato dati di clienti. Pertanto i dati contenuti nelle registrazioni degli utenti sarebbero stati considerati come non compresi nel diritto di accesso ai sensi dell'articolo 26 della legge sui dati personali (523/1999)¹, precedentemente in vigore nel diritto nazionale. Su tale base, il diritto all'esame delle registrazioni al di fuori dell'ambito di applicazione di leggi speciali sarebbe stato riservato a quei soggetti che hanno trattato i dati personali contenuti in un archivio. Inoltre, il Sostituto Garante per il trattamento dei dati personali ritiene che le registrazioni debbano essere considerate, nel quadro dell'applicazione del regolamento generale sulla protezione dei dati, come dati riguardanti proprio i lavoratori che hanno trattato i dati dei clienti, per cui le registrazioni non sono dati riguardanti J. M. a cui questi avrebbe un diritto di accesso ai sensi dell'articolo 15 del regolamento medesimo.
- 6 Con il suo ricorso dinanzi all'Itä-Suomen hallinto-oikeus, J. M. chiede l'annullamento della decisione del Sostituto Garante per il trattamento dei dati

¹ Finlex: <https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/kumotut/1999/19990523>

personali. J. M. sostiene di essere legittimato, in forza del regolamento generale sulla protezione dei dati, a ricevere informazioni sull'identità delle persone che hanno verificato i suoi dati personali presso la banca, nonché sul parere da esse espresso. Tali informazioni sarebbero necessarie per provare una violazione della protezione di dati personali da parte del titolare del trattamento. Quest'ultimo dovrebbe poter dimostrare che il trattamento dei dati personali relativi a J. M. era legittimo, appropriato e trasparente. La dichiarazione rilasciata dal titolare del trattamento medesimo in relazione al trattamento dei dati personali di J. M. non soddisferebbe i requisiti del regolamento generale sulla protezione dei dati.

- 7 Il Sostituto Garante per il trattamento dei dati personali ha ribadito dinanzi all'Hallinto-oikeus la sua posizione secondo cui le informazioni richieste riguarderebbero proprio i lavoratori che hanno trattato dati di clienti e che pertanto il diritto di accesso dell'interessato non si estenderebbe a tali informazioni.
- 8 Nella sua dichiarazione in merito alla bozza di domanda di pronuncia pregiudiziale, la banca ha sostenuto che le registrazioni richieste da J. M. non costituiscono dati personali di J. M., per cui siffatte informazioni non potrebbero essere ricomprese nel diritto di accesso previsto dal regolamento generale sulla protezione dei dati.

Diritto nazionale e giurisprudenza

Legge sulla protezione dei dati personali (1050/2018)

- 9 Ai sensi dell'articolo 1 della legge sulla protezione dei dati personali, tale legge concretizza e integra il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), e la sua applicazione a livello nazionale.
- 10 In conformità dell'articolo 30 di tale legge, le disposizioni relative al trattamento dei dati personali di lavoratori, alle prove e ai controlli da eseguire sugli stessi e ai requisiti da osservare al riguardo nonché ai controlli tecnici sul posto di lavoro e alla consultazione e apertura di e-mail di un lavoratore sono contenute nella legge sul rispetto della sfera privata nell'ambito della vita lavorativa (759/2004).
- 11 L'articolo 34, paragrafo 1, della legge in parola dispone che l'interessato non ha diritto di accesso ai dati raccolti che lo riguardano ai sensi dell'articolo 15 del regolamento generale sulla protezione dei dati se
 - 1) la comunicazione dei dati potrebbe pregiudicare la sicurezza nazionale, la difesa, l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza o mettere a rischio la prevenzione o l'accertamento di reati;

- 2) la comunicazione dei dati potrebbe rappresentare un serio pericolo per la salute o la cura dell'interessato o per i diritti dell'interessato o di un terzo, oppure
- 3) i dati personali vengono utilizzati per attività di controllo e sorveglianza e la mancata comunicazione dei dati risulta necessaria per tutelare importanti interessi economici o finanziari della Finlandia o dell'Unione europea.
- 12 Ai sensi del paragrafo 2 della medesima disposizione, qualora solo una parte dei dati di cui al paragrafo 1 non rientri nell'ambito del diritto all'accesso disciplinato dall'articolo 15 del regolamento generale sulla protezione dei dati, l'interessato è autorizzato a ottenere informazioni su tutti gli altri dati che lo riguardano.
- 13 Il paragrafo 3 di tale disposizione prevede che si debbano comunicare all'interessato i motivi di detta restrizione, purché ciò non comprometta lo scopo della restrizione.
- 14 Ai sensi dell'articolo 4 della disposizione in esame, i dati menzionati all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento generale sulla protezione dei dati devono, dietro richiesta dell'interessato, essere messi a disposizione del garante della protezione dei dati, se l'interessato non ha diritto di accesso ai dati raccolti che lo riguardano.

Legge sul rispetto della sfera privata nell'ambito della vita lavorativa (759/2004)

- 15 In conformità della sezione 2, articolo 4, paragrafo 2, della legge sul rispetto della sfera privata nell'ambito della vita lavorativa (347/2019), il datore di lavoro è tenuto ad informare preventivamente il lavoratore in merito alla raccolta di dati che servono a valutare la sua affidabilità. Se il datore di lavoro verifica la credibilità del lavoratore, egli deve inoltre comunicare a quest'ultimo da quale fonte provengono le informazioni sul credito. Qualora i dati sul lavoratore siano stati raccolti presso un soggetto diverso dal lavoratore medesimo, il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore i dati raccolti ottenuti, prima che vengano utilizzati ai fini di decisioni che lo riguardano. Gli obblighi del titolare del trattamento di fornire dati all'interessato e il diritto di accesso dell'interessato a tali dati sono disciplinati nel capo III del regolamento generale sulla protezione dei dati.

Leggi speciali sul diritto di accesso a dati sulle registrazioni degli utenti

- 16 In Finlandia, prima dell'entrata in vigore del regolamento generale sulla protezione dei dati, il diritto di accesso a dati sulle registrazioni degli utenti era previsto unicamente in leggi speciali. Sono leggi speciali di questo tipo la legge sull'elaborazione elettronica dei dati dei clienti nel settore sociale e sanitario (159/2007)² e la legge sul sistema d'informazione demografico e i servizi di certificazione dell'ente per le informazioni digitali e demografiche (661/2009)³.

² Finlex: <https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070159>

³ Finlex: <https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090661>

Giurisprudenza del Korkein hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema, Finlandia; in prosieguo: il «KHO»)

- 17 In Finlandia il KHO ha emanato pronunce pregiudiziali riguardanti atti di pubbliche autorità in relazione all'applicazione della legge sulla pubblicità delle attività delle autorità competenti (in prosieguo: la «legge sulla libertà d'informazione», 621/1999). Prima dell'entrata in vigore del regolamento generale sulla protezione dei dati, il KHO ha accertato, per esempio, nella sua decisione del 5 aprile 2014 (KHO:2014:69), che i dati delle registrazioni su cui mantenere riserbo non riguardavano il soggetto che aveva richiesto l'informazione sulle registrazioni stesse, bensì gli utenti dei sistemi di elaborazione dati. Il KHO ha anche dichiarato, tuttavia, che dalle dichiarazioni della polizia non sarebbe emerso che la comunicazione di dati sulle registrazioni avrebbe compromesso l'adempimento delle funzioni di polizia o la sicurezza di appartenenti al servizio di polizia in modo tale che un interesse pubblico o privato di estrema importanza ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, punto 1, della legge sulla libertà d'informazione ostasse alla comunicazione dell'informazione. Pertanto l'interessato, in qualità di parte del procedimento, era legittimato a ricevere detti dati sulle registrazioni da parte dell'autorità di polizia.
- 18 Dopo l'entrata in vigore del regolamento generale sulla protezione dei dati, il KHO ha dichiarato, nella sua sentenza dell'11 giugno 2020 (KHO:2020:72), che il tribunale amministrativo avrebbe dovuto trattare il ricorso proposto contro una decisione amministrativa – segnatamente dell'amministrazione tributaria – non solo come una causa relativa alla pubblicità di documenti ufficiali, ma anche come causa sulla protezione dei dati riguardante il diritto di accesso dell'interessato, in applicazione del regolamento generale sulla protezione dei dati. Il KHO ha dichiarato che occorreva annullare la decisione e rinviare la causa al tribunale amministrativo con l'indicazione di trattarla anche come causa sulla protezione dei dati personali. Detto procedimento risulta ancora pendente al momento della redazione della presente domanda di pronuncia pregiudiziale.

Disposizioni rilevanti di diritto dell'Unione

Regolamento generale sulla protezione dei dati

- 19 Ai sensi del considerando 60 del regolamento generale sulla protezione dei dati, i principi di trattamento corretto e trasparente implicano che l'interessato sia informato dell'esistenza del trattamento e delle sue finalità. Il titolare del trattamento dovrebbe fornire all'interessato eventuali ulteriori informazioni necessarie ad assicurare un trattamento corretto e trasparente, prendendo in considerazione le circostanze e il contesto specifici in cui i dati personali sono trattati.
- 20 A norma del considerando 63 del regolamento [rettifica (della versione finlandese), GU 2021, L 74], un interessato dovrebbe avere il diritto di accedere ai dati personali raccolti che lo riguardano e di esercitare tale diritto facilmente e a

intervalli ragionevoli, per essere consapevole del trattamento e verificarne la liceità. Ciò include il diritto di accedere ai dati relativi alla salute, ad esempio le cartelle mediche contenenti informazioni quali diagnosi, risultati di esami, pareri di medici curanti o eventuali terapie o interventi praticati. Ogni interessato dovrebbe pertanto avere il diritto di conoscere e ottenere comunicazioni in particolare in relazione alla finalità per cui i dati personali sono trattati, ove possibile al periodo in cui i dati personali sono trattati, ai destinatari dei dati personali, alla logica cui risponde qualsiasi trattamento automatizzato dei dati e, almeno quando è basato sulla profilazione, alle possibili conseguenze di tale trattamento. Ove possibile, il titolare del trattamento dovrebbe poter fornire l'accesso remoto a un sistema sicuro che consenta all'interessato di consultare direttamente i propri dati personali. Tale diritto non dovrebbe ledere i diritti e le libertà altrui, compreso il segreto industriale e aziendale e la proprietà intellettuale, segnatamente i diritti d'autore che tutelano il software. Tuttavia, tali considerazioni non dovrebbero condurre a un diniego a fornire all'interessato tutte le informazioni. Se il titolare del trattamento tratta una notevole quantità d'informazioni riguardanti l'interessato, il titolare in questione dovrebbe poter richiedere che l'interessato precisi, prima che siano fornite le informazioni, l'informazione o le attività di trattamento cui la richiesta si riferisce.

- 21 Ai sensi dell'articolo 4, punto 1, del regolamento, l'espressione «dato personale» indica qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.
- 22 L'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e f), e paragrafo 2, del regolamento dispone quanto segue.
1. I dati personali sono:
 - a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);
 - (...)
 - f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).
 2. Il titolare del trattamento è competente per il rispetto del paragrafo 1 e in grado di provarlo («responsabilizzazione»).
- 23 Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento, l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un

trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni [rettifica (della versione finlandese), GU 2021, L 74]:

- a) le finalità del trattamento;
- b) le categorie di dati personali in questione;
- c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali.

24 A norma dell'articolo 24 (omissis), paragrafo 1, del regolamento, il titolare del trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento sia effettuato conformemente al regolamento medesimo. Dette misure sono riesaminate e aggiornate qualora necessario.

25 L'articolo 88 del regolamento [rettifica (della versione tedesca), GU 2018, L 127, pag. 3] stabilisce quanto segue per il trattamento dei dati personali nell'ambito dei rapporti di lavoro.

1. Gli Stati membri possono prevedere, con legge o tramite contratti collettivi, norme più specifiche per assicurare la protezione dei diritti e delle libertà con riguardo al trattamento dei dati personali dei dipendenti nell'ambito dei rapporti di lavoro, in particolare per finalità di assunzione, esecuzione del contratto di lavoro, compreso l'adempimento degli obblighi stabiliti dalla legge o da contratti collettivi, di gestione, pianificazione e organizzazione del lavoro, parità e diversità sul posto di lavoro, salute e sicurezza sul lavoro, protezione della proprietà del datore di lavoro o del cliente e ai fini dell'esercizio e del godimento, individuale o collettivo, dei diritti e dei vantaggi connessi al lavoro, nonché per finalità di cessazione del rapporto di lavoro.

2. Tali norme includono misure appropriate e specifiche a salvaguardia della dignità umana, degli interessi legittimi e dei diritti fondamentali degli interessati, in particolare per quanto riguarda la trasparenza del trattamento, il trasferimento di dati personali nell'ambito di un gruppo imprenditoriale o di un gruppo di imprese che svolge un'attività economica comune e i sistemi di monitoraggio sul posto di lavoro.

Giurisprudenza rilevante della Corte

26 A quanto consta all'Itä-Suomen hallinto-oikeus, la Corte non si è finora pronunciata sull'interpretazione del regolamento generale sulla protezione dei dati in una situazione analoga. Poiché detto regolamento non ha limitato la nozione di

dati personali, l'Hallinto-oikeus ha preso in esame la giurisprudenza della Corte sulla direttiva 95/[4]6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (direttiva sulla protezione dei dati).

- 27 La Corte ha interpretato il diritto di accesso ai sensi dell'articolo 12 della direttiva sulla protezione dei dati nella sentenza *College van burgemeester en wethouders van Rotterdam*, C-553/07 (EU:C:2009:293). Tale causa riguardava una situazione in cui era stato negato all'interessato l'accesso alle informazioni sulla comunicazione dei suoi dati personali a terzi nel corso dei due anni precedenti alla sua richiesta d'informazioni. La Corte ha dichiarato che, al fine di valutare la portata del diritto di accesso che la direttiva deve rendere possibile, si deve, anzitutto, stabilire a quali dati faccia riferimento il diritto di accesso e considerare, poi, la finalità dell'articolo 12, lettera a), della direttiva esaminata alla luce degli obiettivi di quest'ultima (punto 40 della sentenza). Nella sentenza della Corte in oggetto entravano in gioco due categorie di dati. La prima riguardava dati a carattere privato detenuti da un comune su una persona, come il suo nome e il suo indirizzo, i quali costituivano, in quella fattispecie, dati di base. La Corte ha stabilito che tali dati costituivano «dati personali» ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva, poiché si trattava di informazioni concernenti una persona fisica identificata o identificabile. La seconda categoria comprendeva le informazioni sui destinatari o sulle categorie di destinatari cui tali dati di base erano stati comunicati nonché sul contenuto di questi ultimi e concerneva, quindi, il trattamento dei dati di base (punti da 41 a 43 della sentenza).
- 28 Secondo la Corte, il diritto al rispetto della vita privata implica che la persona interessata possa assicurarsi che i suoi dati personali siano trattati in modo corretto e lecito, vale a dire, in particolare, che i dati di base che la riguardano siano corretti e vengano inviati a destinatari autorizzati. Come enunciato al considerando 41 della direttiva, al fine di poter effettuare le necessarie verifiche, la persona interessata deve disporre del diritto d'accesso ai dati che la riguardano che sono oggetto di trattamento. Al riguardo, l'articolo 12, lettera a), della direttiva prevede il diritto di accesso ai dati di base nonché alle informazioni sui destinatari o sulle categorie di destinatari cui sono comunicati tali dati. La Corte ritiene necessario tale diritto di accesso affinché la persona interessata possa esercitare i diritti di cui all'articolo 12, lettere b) e c), della direttiva, ovvero, nel caso in cui il trattamento dei suoi dati non sia conforme a tale direttiva, quello di ottenere che il responsabile del trattamento rettifichi, cancelli o congeli i suoi dati [lettera b)], o che egli notifichi tale rettifica, cancellazione o congelamento ai terzi cui sono stati comunicati tali dati, se non si dimostra che ciò è impossibile o implica uno sforzo sproporzionato [lettera c)] (punti 49 e 50 della sentenza).
- 29 La Corte ha rilevato che l'ambito di applicazione della direttiva è molto ampio e che i dati personali ricompresi dalla direttiva sono vari (punto 59 della sentenza).
- 30 La Corte ha interpretato la nozione di «dati personali» ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva sulla protezione dei dati personali nella sentenza *Peter*

Nowak, C-434/16 (EU:C:2017:994). Tale causa riguardava una situazione in cui un'autorità nazionale di controllo negava a un soggetto l'accesso alla copia corretta di una prova d'esame che egli aveva svolto, in ragione del fatto che le informazioni ivi contenute non costituivano dati personali. Nella sua sentenza la Corte ha dichiarato che l'uso dell'espressione «qualsiasi informazione» nell'ambito della definizione della nozione di «dati personali», di cui all'articolo 2, lettera a), della direttiva 95/46 riflette l'obiettivo del legislatore dell'Unione di attribuire un'accezione estesa a tale nozione, che non è limitata alle informazioni sensibili o di ordine privato, ma comprende potenzialmente ogni tipo di informazioni, tanto oggettive quanto soggettive, sotto forma di pareri o di valutazioni, a condizione che esse siano «concernenti» la persona interessata. Per quanto riguarda tale ultima condizione, essa è soddisfatta qualora, in ragione del suo contenuto, della sua finalità o del suo effetto, l'informazione sia connessa a una determinata persona (punti 34 e 35 della sentenza).

- 31 Secondo la Corte, la constatazione che le annotazioni dell'esaminatore relative alle risposte fornite dal candidato durante l'esame costituiscono informazioni che, in ragione del loro contenuto, della loro finalità e del loro effetto, sono collegate a tale candidato non è contraddetta dal fatto che tali annotazioni costituiscono anche informazioni concernenti l'esaminatore (punto 44 della sentenza).
- 32 La Corte ha inoltre dichiarato che negare la qualificazione di «dati personali» alle informazioni concernenti un candidato, contenute nelle sue risposte fornite durante un esame professionale e nelle annotazioni dall'esaminatore ad esse riferite, avrebbe la conseguenza di sottrarre interamente tali informazioni al rispetto dei principi e delle garanzie in materia di tutela dei dati personali e, segnatamente, dei principi relativi alla qualità di tali dati e alla legittimità del loro trattamento, sanciti dagli articoli 6 e 7 della direttiva 95/46 nonché dei diritti di accesso, di rettifica e di opposizione della persona interessata, di cui agli articoli 12 e 14 di tale direttiva, e del controllo esercitato dall'autorità di controllo ai sensi dell'articolo 28 della medesima direttiva (punto 49 della sentenza).
- 33 Nella sentenza in oggetto la Corte ha stabilito che l'articolo 2, lettera a), della direttiva 95/46 deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, le risposte scritte fornite da un candidato durante un esame professionale e le eventuali annotazioni dell'esaminatore relative a tali risposte costituiscono «dati personali», ai sensi di tale disposizione.

Necessità di una pronuncia pregiudiziale

- 34 Secondo l'Itä-Suomen hallinto-oikeus, il procedimento verte sull'interpretazione della nozione di «dati personali» ai sensi dell'articolo 4, punto 1, del regolamento generale sulla protezione dei dati e sul diritto di accesso dell'interessato, previsto dall'articolo 15, paragrafo 1, dello stesso, alle informazioni sui dati personali che lo riguardano raccolti dal titolare del trattamento

- 35 Il rispetto della vita privata, tutelato dal regolamento generale sulla protezione dei dati, richiede che i dati personali siano trattati, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento stesso, in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato nonché, come richiesto alla lettera f) del medesimo paragrafo, in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, tra l'altro, da trattamenti non autorizzati o illeciti. Inoltre, ai sensi del paragrafo 2 di tale articolo, il titolare del trattamento è competente per il rispetto del paragrafo 1 e in grado di provarlo («responsabilizzazione»). Al fine di soddisfare il suo obbligo di responsabilizzazione, il titolare mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento generale sulla protezione dei dati per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al regolamento. Per tali motivi, i titolari del trattamento registrano dati sulle persone che trattano i dati personali degli interessati e sul [periodo in cui avviene il] trattamento dei dati personali.
- 36 L'interessato, a norma dell'articolo 15, ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali nonché alle finalità del trattamento, alle categorie di dati personali, ai destinatari e alle categorie di destinatari in questione. Tuttavia, da tale articolo non emerge con chiarezza se le informazioni raccolte dal titolare in base ai suoi obblighi di cui all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento, dalle quali risultano l'identità delle persone che hanno trattato i dati personali dell'interessato e il periodo di effettuazione del trattamento di dati personali, debbano essere considerate informazioni ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, alle quali l'interessato ha un diritto di accesso, o se si tratti unicamente di dati personali dei soggetti che hanno trattato i dati personali in oggetto, ai quali l'interessato non ha accesso.
- 37 Nel considerando 9 del regolamento generale sulla protezione dei dati si rileva che la direttiva 95/46/CE, sebbene i suoi obiettivi e principi rimangano tuttora validi, non ha impedito la frammentazione dell'applicazione della protezione dei dati personali nel territorio dell'Unione, né ha eliminato l'incertezza giuridica o la percezione, largamente diffusa nel pubblico, che in particolare le operazioni online comportino rischi per la protezione delle persone fisiche. Inoltre, il considerando 10 del regolamento generale sulla protezione dei dati sottolinea che è opportuno assicurare un'applicazione coerente e omogenea delle norme a protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali in tutta l'Unione.
- 38 Nella specie sorge la questione se J. M. abbia effettivamente la possibilità di assicurarsi della liceità del trattamento dei dati personali che lo riguardano. I dati sulle registrazioni degli utenti e la loro raccolta contengono nel contempo informazioni sul fatto che i dati personali trattati sono stati verificati (fattore contenuto) ed è probabile che il loro utilizzo pregiudichi diritti degli utenti stessi inerenti alla tutela della vita privata (componente effetti). Il diritto di accesso dell'interessato rappresenta una componente essenziale dei diritti che il

regolamento generale sulla protezione dei dati garantisce all'interessato e l'esercizio di tale diritto spesso precede l'esercizio di altri diritti fondati sul regolamento generale sulla protezione dei dati, quali per esempio i mezzi di ricorso disciplinati nel capo VIII. Pertanto, per esempio, il solo diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, riconosciuto a ciascun interessato dall'articolo 77 del regolamento generale sulla protezione dei dati, non costituisce un mezzo sufficiente per garantire in modo uniforme all'interno dell'Unione europea tutti i diritti dell'interessato precedentemente menzionati. La pronuncia pregiudiziale della Corte risulta necessaria in quanto dal regolamento generale sulla protezione dei dati non emerge chiaramente se l'interessato goda unicamente di un diritto di accesso ai propri dati di cliente effettivi e ad eventuali annotazioni al riguardo, o se debba ottenere informazioni anche in merito a chi, quando e per quali finalità abbia trattato i dati che lo riguardano in qualità di cliente. Nel procedimento in oggetto si deve valutare la posizione di colui che ha trattato i dati rispetto alla posizione dell'interessato che esercita il suo diritto di accesso. Se i diritti dell'interessato a ottenere informazioni su diversi dati raccolti dal titolare del trattamento si differenziano a seconda dello Stato membro, il trattamento risulta diverso in funzione della residenza e della nazionalità.

- 39 Anche l'autorità di controllo nazionale, ossia il Sostituto Garante per il trattamento dei dati personali, ha appoggiato la proposizione di una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea nell'ambito del presente procedimento.

Questioni pregiudiziali

- 40 L'hallinto-oikeus ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, le questioni pregiudiziali riportate di seguito.
- 1) Se il diritto di accesso dell'interessato ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento generale sulla protezione dei dati, nel combinato disposto con la nozione di «dati personali» di cui all'articolo 4, punto 1, di tale regolamento, debba essere interpretato nel senso che le informazioni raccolte dal titolare del trattamento da cui emerge chi, quando e per quali finalità abbia trattato i dati personali dell'interessato non costituiscano informazioni alle quali l'interessato ha un diritto di accesso, in particolare perché si tratta di dati riguardanti dipendenti del titolare del trattamento.
 - 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, vale a dire nel caso in cui l'interessato, sulla base dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento generale sulla protezione dei dati, non goda di un diritto di accesso alle informazioni menzionate in tale questione, in quanto esse non costituiscono «dati personali» ai sensi dell'articolo 4, punto 1, del regolamento generale sulla protezione dei dati, occorre ancora

prendere in esame le informazioni alle quali l'interessato ha diritto di accedere ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1 [lettere da a) a h)].

- a. Quale interpretazione si debba dare alle finalità del trattamento di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), con riferimento alla portata del diritto di accesso dell'interessato, ossia se le finalità del trattamento fondino un diritto di accesso ai dati sulle registrazioni degli utenti raccolte dal titolare del trattamento, in particolare, per esempio, le informazioni concernenti dati personali del soggetto che ha eseguito il trattamento, nonché il periodo e la finalità del trattamento dei dati personali.
 - b. Se in tale contesto i soggetti che hanno eseguito il trattamento dei dati di J. M. in qualità di cliente possano essere considerati, in base a determinati criteri, destinatari dei dati personali ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento generale sulla protezione dei dati, sui quali l'interessato avrebbe diritto di ottenere informazioni.
- 3) Se rilevi ai fini del procedimento il fatto che si tratta di una banca che esercita un'attività regolamentata o che J. M. fosse nel contempo dipendente e cliente della stessa.
 - 4) Se rilevi ai fini della valutazione delle questioni sopra riportate il fatto che il trattamento dei dati di J. M. sia avvenuto prima dell'entrata in vigore del regolamento generale sulla protezione dei dati.

(omissis)